



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 10/48 DEL 4.03.2026

---

**Oggetto:** **Legge regionale 6 febbraio 2026 n. 1, articolo 8 "Istituzione del fondo complementare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi ad integrazione del fondo unico per gli enti locali". Criteri di ripartizione del fondo complementare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi.**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che la legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, all'articolo 8, ha previsto l'istituzione di un Fondo complementare ad integrazione del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, da destinare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, con una dotazione iniziale di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore dei comuni della Sardegna.

L'Assessore evidenzia che il comma 2, dell'articolo 8, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, prevede che "I criteri di ripartizione del fondo complementare di cui al comma 1, nonché la quota di esso da destinare a investimenti e/o a spese correnti, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-enti locali, sentita la Commissione regionale competente in materia di enti locali e hanno validità triennale".

L'Assessore ricorda che l'articolo 10, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, ha istituito un fondo unico per il finanziamento del sistema delle autonomie locali nel quale sono confluite le risorse di cui:

- all'articolo 19 della legge regionale n. 37/1998;
- all'articolo 2 della legge regionale n. 19/1997;
- all'articolo 24 della legge regionale n. 4/2000;
- alle leggi regionali n. 25/1993 e n. 9/2006.

L'Assessore ricorda, inoltre, che la ripartizione del Fondo unico tra i comuni, le province e le Città metropolitane avviene secondo i criteri di assegnazione fissati dal comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento su base demografica.

A tale proposito, l'Assessore specifica che, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 24 /2 del 28 giugno 2007, le assegnazioni su base demografica sono calcolate tenendo in



considerazione il dato Istat relativo alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione.

Alla luce di quanto evidenziato l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, propone che la dotazione del Fondo unico complementare, pari a euro 100.000.000, sia destinata alla copertura delle spese correnti dei Comuni, prevedendo, per gli stessi, la possibilità di utilizzare una quota fino al 20% delle risorse assegnate per investimenti infrastrutturali, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

In coerenza con il citato articolo 8, comma 2, l'Assessore pertanto propone, altresì, di erogare le risorse del Fondo complementare, applicando i criteri di assegnazione definiti dall'articolo 10 della legge regionale n. 2/2007. Pertanto, l'assegnazione delle risorse avverrà per il 40 per cento in parti uguali e il restante 60 per cento su base demografica, assumendo come riferimento la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione (dato Istat), in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/2 del 28 giugno 2007.

L'Assessore evidenzia che la proposta di cui sopra è frutto di un articolato percorso di confronto avviato in collaborazione con le Associazioni degli enti locali e successivamente consolidato nell'ambito della Conferenza permanente Regione-enti locali del 11 febbraio 2026 e del 17 febbraio 2026.

L'Assessore informa, infine, che le risorse di cui all'articolo 8, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1 verranno erogate secondo quanto già disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 13 /33 del 7 marzo 2025, concernente "Criteri di erogazione del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i. Abrogazione e sostituzione deliberazione della Giunta regionale n. 18/15 del 11.4.2017".

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che la Conferenza permanente Regione-enti locali, in data 3 marzo 2026, ha provveduto a disporre la relativa decisione in ordine ai criteri di ripartizione della presente deliberazione.

L'Assessore evidenzia, infine, che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame



## DELIBERA

- di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, che le risorse di cui al Fondo unico complementare sono ripartite secondo i seguenti criteri:
  - a) la dotazione del Fondo unico complementare, pari a euro 100.000.000, è destinata alla copertura delle spese correnti dei Comuni, prevedendo, per gli stessi, la possibilità di utilizzare una quota fino al 20% delle risorse assegnate per investimenti infrastrutturali, nel rispetto degli equilibri di bilancio;
  - b) le risorse del Fondo complementare sono erogate, applicando i criteri di assegnazione definiti dall'articolo 10 della legge regionale n. 2/2007. Pertanto, l'assegnazione avverrà per il 40 per cento in parti uguali e il restante 60 per cento su base demografica, assumendo come riferimento la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione (dato Istat), in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24/2 del 28 giugno 2007;
- di stabilire che le risorse di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1, verranno erogate, secondo quanto disposto con la deliberazione n. 13/33 del 7 marzo 2025, concernente "Criteri di erogazione del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e s.m.i. Abrogazione e sostituzione deliberazione della Giunta regionale n. 18/15 del 11.4.2017";
- di stabilire che i criteri di cui alla presente deliberazione hanno validità triennale così come disposto dal comma 2, dell'articolo 8, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, attraverso il Servizio competente, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8, della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 1.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 10/48  
DEL 4.03.2026

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde